



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

La Corte d'Appello di Catania, Sezione I penale, composta da:

dr. Alessandro DAGNINO **Presidente**
dr. Michele CONSIGLIO **Consigliere**
dr. Marcello GENNARO **Consigliere est.**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento nei confronti di:

██████████, nato a ██████████ il ██████████, con
domicilio ivi dichiarato in via ██████████;
libero, dichiarato assente;
difeso dall'Avv. Davide Tutino, presente;

appellante avverso la sentenza n. 3401/19 pronunciata il
20/5/2019 dal Tribunale di Catania con la quale l'imputato è
stato dichiarato colpevole:

- A) per il reato p. e p. dall'art. 44 lett.b) D.P.R. 380/2001 come modificato dal D.L.vo 301/02, e dall'art. 36 legge Reg. Sicilia n. 71/78 e L.R. 37/85, perché, in assenza del prescritto titolo abilitativo (permesso di costruire ex art.10 dpr 380 cit. o concessione edificatoria ex art. 36 legge reg. n. 71/78 cit.) realizzava sul retro delle palazzine dei civici ██████████ in Catania, su una superficie di circa 90 mq. di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Catania, un fabbricato ad una elevazione fuori terra con struttura portante in blocchi di c.v.c. e copertura ad una falda in legno e pannelli di vetro cemento, completo di tramezzature.
Fatto accertato in Catania, il 19/7/2015
- B) per i reati p. e p. dall'art. 81 cpv. c.p., e dagli artt. 93, co.1°, 94, co.1° e 95 del D.P.R. 380/2001, perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, realizzava in zona dichiarata sismica il manufatto di cui al capo A) non preventivamente autorizzato, né denunciato al competente ufficio del Genio Civile ed eseguito senza un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato e senza la direzione di un tecnico parimenti abilitato.
Fatto accertato in Catania, il 19/7/2015
- C) per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 633 e 639 bis c.p., perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di realizzare i reati di cui ai capi che precedono, invadeva arbitrariamente, al fine di occuparlo e di trarne profitto, l'area di circa 90 mq. posta sul retro delle palazzine di cui ai civici 1 ██████████
Fatto accertato in Catania, 19/7/2015
- D) per il reato p. e p. dagli artt. 61, n.2, 81 cpv., 632 e 639 bis c.p., perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di realizzare il manufatto di cui al capo A) e procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, immutava lo stato dei luoghi del terreno di proprietà dell'I.A.C.P. meglio descritto nel capo a).
Fatto accertato in Catania il giorno 19.7.2015

N. 3458/23 Sentenza
N. ██████████ Reg. N.R.
N. ██████████ Reg. Gen.

UDIENZA del 22/6/2023
Depositata il 04/07/2023

Estratto notific. **Funzionario Giudiziario**
Clara Caffabiano

Irrevocabile il

N. Reg. Esec. Pen.
Estratti alla Proc. Generale
Proc. Rep. presso
Trib. di
Addì

Redatta scheda il
e fatta comunicazione
elettorale al Comune di

Art.
Campione Penale

1
uf

e condannato, ritenuta la continuazione, alla pena di mesi sette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile Comune di Catania, liquidato in euro 200,00, ed alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 500,00 oltre I.V.A e C.P.A. come per legge; con ordine di rimessione in pristino, previa demolizione e rimozione di quanto realizzato, a cura e spese dell'imputato.

All'odierna udienza le parti hanno concluso come in atti e la Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha deciso dando lettura del dispositivo della presente sentenza.

In fatto e in diritto

All'esito di giudizio ordinario [REDACTED] veniva citato a giudizio per rispondere dei reati descritti in epigrafe.

Preliminarmente la p.o. Comune di Catania si costituiva parte civile.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale il Tribunale pronunciava la sentenza di cui in premessa, sentenza contro cui il difensore ha proposto tempestivo appello.

Il primo Giudice ha fondato l'affermazione di responsabilità del [REDACTED] sul convincimento che "il terreno su cui erano realizzate le opere edili era, al momento dell'intervento della P.G., nella disponibilità dello [REDACTED], come accertato dai verbalizzanti.

Con il **primo** motivo di appello si chiede l'assoluzione dell'imputato in quanto non sarebbe stato accertato se lo stesso fosse stato effettivamente l'autore delle contestate condotte.

Il motivo è fondato.

Ed invero, nella propria deposizione resa all'udienza del 20/5/2019 uno degli operanti, l'isp. [REDACTED] (unico teste escusso) si è limitato a dichiarare che lo [REDACTED] non era il proprietario del terreno e che, forse, era assegnatario di un alloggio sito in altro civico della [REDACTED].

Si tratta di elementi del tutto insufficienti a dimostrare [REDACTED] o che questi avesse realizzato le condotte descritte in imputazione, né appare utile richiamare il predetto teste, attesa la lacunosità del proprio ricordo sui fatti di causa.

[REDACTED] va dunque assolto dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto, con assorbimento degli ulteriori motivi di appello.

Alla pronuncia assolutoria consegue la revoca delle statuizioni accessorie dell'impugnata sentenza.

P.Q.M.

La Corte, visto l'art. 605 cpp.,

in riforma della sentenza n. 3401/19 pronunciata il 20/5/2019 dal Tribunale di Catania, appellata dall'imputato, assolve [REDACTED] dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto.

Revoca le statuizioni accessorie dell'impugnata sentenza.

Così deciso in Catania, 29 giugno 2023.

Il Consigliere estensore

dr. Marcello Gennaro


Il Funzionario Giudiziario
Clara Caltabiano


Il Presidente

dr. Alessandro Dagnino
